

Legislazione e società schiavista nella Carolina del Sud (1663-1740)

FAUSTO ERMETE CARBONE

Durante il regno di Carlo II, nel corso del 1663, la Carolina fu data in concessione a diversi ricchi e potenti proprietari terrieri inglesi. Tra questi spiccavano i nomi di John Colleton, William Berkeley, e Anthony Ashley Cooper, primo conte di Shaftesbury¹. Si trattava di uomini che avevano maturato una grande esperienza nella gestione dei possedimenti ultramarini inglesi. Berkeley, governatore della Virginia, aveva gestito la trasformazione dell'economia virginiana, favorendo la crescita e lo sviluppo del sistema delle piantagioni. Colleton era stato proprietario terriero e schiavista sull'isola di Barbados, mentre Cooper faceva parte della classe dirigente che aveva governato la Jamaica nel corso degli anni Sessanta del XVII secolo², ed era membro della *Royal African Company* come lo stesso Berkeley³.

Quando per concessione reale tali figure entrarono in possesso della Carolina, tentarono immediatamente di trasformarla in una colonia di sfruttamento, basata sulla manodopera schiavile. Per la compagnia denominata *Corporation of Barbados Adventurers*, nata nel 1663, rendere la Carolina simile ai possedimenti caraibici britannici divenne fin da subito un chiaro obiettivo⁴. Gli *Adventurers* tentarono di inviare migranti nel nuovo territorio, ma fino al 1669 i vari piani di popolamento e sviluppo si rivelarono poco incisivi. A partire dal suddetto anno, al fine di realizzare il proprio progetto di popolamento e colonizzazione, la compagine poté contare sul consistente appoggio della classe padronale, pronta ad investire cospicue somme di denaro nella crescita economica e demografica della nascente colonia. Tra il 1663 e il 1669, cominciarono ad arrivare in Carolina un numero sempre più consistente di migranti provenienti da Barbados. Molti di questi si stabilirono nella Carolina del Sud, dove l'abbondanza di terre poteva permettere di trapiantare il sistema delle piantagioni che si stava avviando con successo nelle isole caraibiche⁵.

Questo nucleo di migranti andò a costituire il cuore della classe proprietaria della

¹ Sulle prime fasi della colonizzazione della Carolina del sud si vedano, tra gli altri, W.M. BILLINGS, *Sir William Berkeley and the Carolina Proprietary*, in *The North Carolina Historical Review*, 72, 1995, 3, 329-342; M.E. Sirmans, *Colonial South Carolina: A Political History, 1663-1763*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2012, 3-75; W.B. EDGAR, *South Carolina: A History*, Columbia, University of South Carolina Press, 1998, 1-109.

² S.S. WEBB, *The Governors-General*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1987, 213-214; E.E. RICH, *The First Earl of Shaftesbury's Colonial Policy*, in *Transactions of the Royal Historical Society*, 7, 1957, 47-70.

³ R. PALEY, C. MALCOLMSON, M. HUNTER, *Parliament and Slavery, 1660-c. 1710*, in *Slavery and Abolition*, 31, 2, 2010, p. 258.

⁴ D.W. FAGG, *Sleeping Not with the King's Grant: A Rereading of Some Proprietary Documents, 1663-1667*, in *The North Carolina Historical Review*, 48, 2, 1971, pp. 171-185; R. WATERHOUSE, *England, the Caribbean, and the Settlement of Carolina*, in «*Journal of American Studies*», 9, 3, 1975, pp. 259-281; J.P. GREENE, *Colonial South Carolina and the Caribbean Connection*, in «*The South Carolina Historical Magazine*», 88, 4, 1987, pp. 192-210; W. ALLEYNE, H. FRASER, *The Barbados-Carolina Connection*, London, Macmillan Caribbean, 1988, p. 7.

⁵ C.D. CLOWSE, *Economic Beginnings in Colonial South Carolina, 1670-1730*, Columbia, University of South Carolina Press, 1971, pp. 42-94.

colonia, esercitando un potere via via crescente sugli indirizzi della politica sociale ed economica della Carolina del Sud⁶. Uno dei primi segni di tale influenza fu l'emanazione della costituzione ufficiale del possedimento promulgata nel 1669, all'interno della quale si affermava che la classe proprietaria poteva godere di un potere assoluto sugli schiavi che possedeva⁷. Un concetto che, come evidenziato in numerosi studi, proveniva dalla tradizione legislativa delle colonie caraibiche dell'Inghilterra⁸.

Assieme ai coloni provenienti da Barbados, giunsero in Carolina molti schiavi africani: una risorsa ritenuta necessaria al fine di avviare l'economia di piantagione, come era nelle intenzioni della classe dominante. Buona parte di questi fu riallocata nella Carolina del Sud, dove, come si è detto, la disponibilità di terre era maggiore. Qui, particolarmente influente divenne il gruppo di proprietari terrieri nella zona di Goose Creek, area che nel corso degli anni diventò una vera e propria enclave di migranti provenienti da Barbados.

L'influenza di questi ultimi sulla vita della colonia fu sempre più forte, al punto da condizionarne le politiche demografiche e commerciali. I *Goose Creek men*, così come venivano chiamati all'interno del possedimento⁹, ritenevano infatti che il traffico degli schiavi, così come quello dei servi, dovesse essere gestito da loro. In ragione di ciò, si prodigarono in ogni modo per ostacolare i circuiti di commercio illegale. Tale fenomeno, secondo la loro visione, doveva essere tenuto sotto osservazione e combattuto poiché poteva avere ripercussioni sull'ordine e sulla sicurezza della colonia. L'ascendente di questo gruppo di proprietari sugli amministratori della Carolina, secondo Thomas Little, fu così decisivo che alcuni degli atti, promulgati dagli organi di governo coloniali tra il 1669 e il 1684, furono diretta espressione dei loro interessi. Tra questi provvedimenti va ricordato l'*Act of Inhibiting the Trading between Servants and Slaves* che impediva gli scambi di contrabbando ed, essenzialmente, assecondava la volontà dei *Goose Creek men* di tenere un controllo saldo sugli scambi all'interno del possedimento¹⁰.

Man mano che la colonia si sviluppava a livello economico cresceva la sua attrattività nei confronti dei potenziali migranti provenienti dal Vecchio Continente. Molti inglesi battisti, presbiteriani e quaccheri, discriminati in Europa, videro nella Carolina una possibilità per ricostruire la propria esistenza lontano dalle questioni confessionali che si riscontravano in madrepatria. Circa cinquecento migranti, appartenenti alle confessioni in precedenza menzionate, nel 1685 si stabilirono definitivamente nel possedimento inglese¹¹.

Sebbene costituissero poco meno di un quinto della popolazione della colonia, questi migranti provarono a limitare il potere dei proprietari provenienti da Barbados, cercando di diminuire l'autorità che la classe padronale di origine barbadiana poteva esercitare

⁶ T.J. LITTLE, *The South Carolina Slave Laws Reconsidered, 1670-1700*, in «The South Carolina Historical Magazine», 94, 3, 1993, 86-90.

⁷ M.E.E. PARKER (ed.), *North Carolina Charters and Constitutions, 1578-1698*, Raleigh, Carolina Charter Tercentenary Commission, 1963, p. 150.

⁸ Sull'importanza dei migranti di Barbados nelle prime fasi della colonizzazione della Carolina, si vedano, J.P. THOMAS JR., *The Barbadians in Early South Carolina*, in «South Carolina Historical Magazine», 31, 1930, 75-92; R.S. DUNN, *The English Sugar Islands and the Founding of South Carolina*, in «South Carolina Historical Magazine», 72, 1971, pp. 81-93; J.P. Greene, *Colonial South Carolina and the Caribbean Connection*, cit., pp. 192-210.

⁹ M.E. Sirmans, *Politics in Colonial South Carolina: The Failure of Proprietary Reform, 1682-1694*, in «The William and Mary Quarterly», 23, 1, 1966, pp. 33-55; K. BULL, *Barbadian Settlers in Early Carolina: Historiographical Notes*, in «The South Carolina Historical Magazine», 106, 4, 1995, 329-339.

¹⁰ T. COOPER, D.J. MCCORD, (eds.), *Statutes at Large of South Carolina*, vol. II, Columbia, A.S. Johnston, 1837, p. V.

¹¹ C.D. CLOWSE, *Economic Beginnings*, cit., p. 74.

sugli assoggettati. Tale tentativo, come è facile immaginare, fu ostacolato in ogni modo dai *Goose Creek men* e creò fortissime tensioni tra queste due fazioni. A prevalere in questo confronto, all'inizio degli anni Novanta del XVII secolo¹², fu la classe padronale originaria di Barbados. Non appena i barbadiani si imposero, pressarono gli organi coloniali affinché dessero al possedimento delle leggi chiare in materia di schiavitù, così da rendere tale istituzione meglio gestibile all'interno della colonia. Fu in tali circostanze che nacque l'*Act for the Better Ordering of Slaves* del 7 febbraio 1690¹³.

Il regolamento riprendeva pressoché integralmente la legislazione schiavista promulgata su Barbados tra il 1664 e il 1688. Si trattava di un nucleo di leggi necessario, nella visione dei proprietari barbadiani, soprattutto in periodo in cui le guerre con la Francia, la quale minacciava di invadere la colonia, portavano ulteriore scompiglio all'interno del possedimento nordamericano¹⁴.

Il codice della Carolina del 1690 si presentava come un testo estremamente essenziale, pensato per essere applicato nella difficile e turbolenta situazione in cui la colonia versava in quel periodo. Era composto da 15 articoli, tutti incentrati sul mantenimento dell'ordine pubblico. Unica eccezione l'articolo II, dove veniva ribadita la definizione di schiavitù già maturata nella tradizione giuridica dei possedimenti caraibici inglesi, secondo la quale l'assoggettato era da considerarsi come un bene patrimoniale, un'estensione della proprietà del *dominus*¹⁵.

Le prescrizioni contro la fuga dalle piantagioni, così come quelle riguardanti i reati e le punizioni degli assoggettati rimanevano sostanzialmente quelle tipiche della grande codificazione speciale per la schiavitù emanata dagli inglesi nelle proprie colonie d'oltremare¹⁶. Erano norme che si rivelavano, in definitiva, altamente punitive per gli oppressi e molto più accomodanti nei confronti dei bianchi. Se per uno schiavo tentare di colpire un colono o il suo padrone poteva condurre a punizioni severe (fustigazione, taglio del naso, marchiatura a fuoco ed evirazione), il bianco che uccideva un assoggettato, anche senza particolari ragioni, veniva sanzionato con una multa che ammontava a 50 sterline¹⁷. Una condanna di poco conto se si considera che all'interno del medesimo codice erano previste ammende ben più salate per coloro che rubavano gli schiavi o

¹² T.J. LITTLE, *The South Carolina Slave*, cit., pp. 96-97.

¹³ *Act for the Better Ordering of Slaves (1690)*, in D.J. MCCORD (ed.), *The Statutes at Large of South Carolina: Acts relating to Charleston, courts, slaves, and rivers*, vol. VII, Columbia, Saint Johnston, 1840, pp. 343-347.

¹⁴ T.J. LITTLE, *The South Carolina Slave*, cit., pp. 96-97.

¹⁵ «And it is further enacted, That all slaves shall have convenient clothes, once every year ; and that no slave shall be free by becoming a Christian, but as to payment of debts, shall be deemed and taken as all other goods and chattels, and when other goods and chattels are not sufficient to satisfy the said debts, then so many slaves only as are necessary, as well proportionately out of the slaves assigned for dowry, as those that belong to the heirs and executors, shall be sold for payment of debt; and all negroes and slaves shall be accounted as freehold in all other cases whatsoever, and descend accordingly», in *Act for the Better Ordering of Slaves*, cit., articolo II.

¹⁶ F.E. CARBONE, *Desde las plantaciones de tabaco hasta las plantaciones de caña de azúcar: el código esclavista de Barbados del año 1661*, in C. NARANJO OROVIO (ed), *Los Márgenes de la esclavitud*, Dykinson, Madrid, 2021, pp. 83-102; ID., *Il modello barbadiano e la legislazione schiavista in Giamaica nella seconda metà del XVII secolo*, in «Itinerari di ricerca storica», 1, 2022, pp. 25-43.

¹⁷ «And it is further enacted by the authority aforesaid, That if any stave, by punishment from the owner for running away or other offence, shall suffer in life or limb, no person shall be liable to the law for the same ; but if any one out of wilfulness, wantonness, or bloody mindedness, shall kill a slave, he or she, upon due conviction thereof, shall suffer three months imprisonment, without bail or main prize, and also pay the sum of fifty pounds to the owner of such slave», in *Act for the Better Ordering of Slaves*, cit., articolo XII.

davano rifugio ai fuggiaschi¹⁸. Questo provvedimento aiuta a comprendere quanto basso fosse il valore della vita di un assoggettato africano all'interno delle realtà coloniali inglesi.

L'entrata in vigore del regolamento non fu accolta in maniera benevola da tutta la classe proprietaria. Coloro che non appartenevano al gruppo dei *Goose Creek men*, giudicarono le leggi inappropriate e lesive per gli interessi della classe padronale non barbadiana. Le dispute sul codice del 1690 aprirono una nuova stagione di contrasti all'interno della colonia: lotte politiche volte ad estromettere gli uomini di Goose Creek dai circuiti amministrativi ed economici del possedimento.

Tale transizione, sostenuta dal governatore Philip Ludwell¹⁹, fu ostacolata dalle continue notizie di disordini provocati dagli schiavi in terra barbadiana²⁰; sommosse che, agli occhi della classe padronale, costituivano una minaccia non di poco conto per il mantenimento della società schiavista. Il nuovo governatore Thomas Landgrave Smith, che succedette a Ludwell, tentò in diverse occasioni di intervenire sulla legislazione schiavista della Carolina del Sud, senza tuttavia riportare alcun successo. Migliori risultati riscosse il subentrante governatore John Archdale, potente proprietario terriero, che riuscì ad agire come mediatore tra gli interessi dei *Goose Creek men* e quelli dei loro antagonisti. Il lavoro di conciliazione condotto da Archdale portò alla riformulazione del codice del 1690. Nel 1696 venne approvato il nuovo *Act for the Better Ordering of Slaves*²¹.

Si trattava di un testo perfino più duro di quello precedente ed ancora più intriso di ideali razzisti. Come si legge nel documento, potevano essere schiavizzati solo i neri, gli indiani, i meticci e i mulatti (questi ultimi prodotti dell'unione tra europei e schiavi), ed una volta che tali individui venivano ridotti in schiavitù la loro condizione giuridica si perpetuava, venendo estesa anche alla loro progenie.

Le circostanze in cui tali provvedimenti furono emanati ricordavano quelle in cui venne emanato il codice schiavista della Giamaica nel 1664. Come accadde nell'isola caraibica, gli amministratori della Carolina del Sud proposero per adottare una codificazione durissima anche se le condizioni politiche, demografiche e sociali della stessa non rendevano necessario prendere un provvedimento di questo tipo. Nello specifico, esattamente come in Giamaica alla metà degli anni Sessanta del XVII secolo, nella Carolina del 1696 la massa di assoggettati non aveva ancora raggiunto dimensioni tali da sovrastare in numero la popolazione bianca²². Sebbene i neri non rappresentassero una minaccia in termini numerici, nel codice si contemplava un sistema di leggi che Winthrop Jordan definisce come il più severo nell'intero panorama dei possedimenti inglesi in

¹⁸ «And be it further enacted by the authority aforesaid, That no person whatsoever shall attempt or endeavor to steal or carry off this Province, any slave, on penalty of sixty pounds», in Ivi, articolo VII.

¹⁹ L.H. ROPER, *Conceiving An Anglo-American Proprietorship: Early South Carolina History In Perspective*, in B. VAN RUYMBEKE (ed.), *Constructing Early Modern Empires*, Leiden, Brill, 2007, pp. 389-410.

²⁰ J.S. Handler, *Slave revolts and conspiracies in seventeenth-century Barbados*, in *Nieuwe West-Indische Gids/New West Indian Guide*, 56, 1-2, 1982, pp. 5-42; H. BECKLES, *Black rebellion in Barbados: The struggle against slavery, 1627-1838*, Antilles Publishing, 1984, 41-48; H. BECKLES, K. WATSON, *Social protest and labour bargaining: The changing nature of slaves' responses to plantation life in eighteenth-century Barbados*, in *Slavery and Abolition*, 8, 3, 1987, pp. 272-293.

²¹ *An Act for the Better Ordering of Slaves (1696)*, in SOUTH CAROLINA DEPARTMENT OF ARCHIVES AND HISTORY, Columbia, SC, *Records of the General Assembly*, Acts (Governor John Archdale).

²² Agli inizi degli anni Novanta del XVII secolo, in Carolina del Sud si contavano circa 2.500 abitanti bianchi e 1.100 schiavi. Solo nella prima decade del XVIII secolo tale tendenza demografica cambiò in maniera significativa: nel 1708, per la prima volta, gli assoggettati superarono, seppur di poco la popolazione libera. T.J. LITTLE, *The South Carolina Slave*, cit., p. 89.

America del Nord²³.

Così come si è spesso riscontrato analizzando la legislazione schiavista promulgata dalle grandi potenze colonizzatrici europee, nelle realtà coloniali l'applicazione dei regolamenti sulla schiavitù raramente avvenne in modo preciso ed efficace. Molto spesso vennero reinterpretati, declinati alle necessità della classe dominante. Alle volte, più che una reale necessità essi esprimevano i timori e le paure della classe padronale. Sono soprattutto questi ultimi sentimenti a costituire, come ha affermato Thomas Little, l'ordito di tali codificazioni²⁴.

Analizzare tali testi, dunque, permette di carpire alcune informazioni sulla vita degli schiavi ma soprattutto consente di comprendere l'evoluzione delle società schiaviste attraverso gli occhi delle classi padronali. La frequenza con la quale tali codici venivano rivisti, ampliati e modificati può essere infatti indice di una trasformazione del sistema schiavista; mutamenti che, per essere affrontati e gestiti, abbisognavano di nuove leggi, oppure di consolidare e ribadire quelle già esistenti. La Carolina del Sud, da questo punto di vista, rappresenta forse uno dei casi di studio più interessanti e ricchi nel periodo coloniale precedente alla Rivoluzione americana, sia per ragioni politico-economiche che demografiche. Tale possedimento, come ha affermato William Wiecek, costituisce una sorta di eccezione tra le colonie nordamericane dell'Inghilterra poiché «fu l'unica, tra le terre colonizzate dagli inglesi nella parte settentrionale del continente, a far registrare una popolazione a maggioranza nera; i suoi codici schiavisti riflettono dunque la realtà di una società di schiavi»²⁵.

Tutto ciò premesso, non deve sorprendere il fatto che tra la fine del XVII e l'inizio del XVIII, quando l'incremento della popolazione schiavile nella Carolina del Sud fu abbastanza consistente, si assistette ad una vera e propria proliferazione di codificazioni volte a regolare la schiavitù. Tali provvedimenti furono probabilmente emanati con l'intenzione di tenere sotto stretto controllo le trasformazioni sociali in atto ed impedire l'insorgenza di disordini.

Il codice del 1696 fu ripubblicato nel 1698 ed ulteriormente arricchito e modificato tra il 1701 e il 1712²⁶. La versione del 1701²⁷, per lungo tempo rimasta celata negli archivi, è stata solo di recente ritrovata da Roper²⁸. A testimonianza di quanto precedentemente affermato, lo studioso individua nei repentini mutamenti del trend demografico e nel timore di possibili sollevazioni le cause che portarono gli organi coloniali della Carolina del Sud a produrre un nuovo esemplare di codice schiavista a così pochi anni di distanza da quello del 1698²⁹. Le instabili condizioni politiche del possedimento, all'interno del quale si erano riaperte le vecchie rivalità tra *Goose creek men* ed i proprietari ostili a questi ultimi, agirono da propulsore in tal senso. La classe politica – guidata dal nuovo

²³ W.D. JORDAN, *White Over Black: American Attitudes Toward the Negro, 1550-1812*, Chapel Hill, University of North Carolina Press Books, 2013, p. 85.

²⁴ T.J. LITTLE, *The South Carolina Slave*, cit., p. 101.

²⁵ W. WIECEK, *The Origins of the Law of Slavery in British North America*, in «Cardozo Law Review», 17, 1995, 1711 ss. La traduzione è mia.

²⁶ C. TOMLINS, *Transplants and Timing: Passages in the Creation of an Anglo-American Law of Slavery*, in «Theoretical Inquiries in Law», 10, 2, 2009, p. 401.

²⁷ *Act for the Better Ordering of Slaves*, BODLEIAN LIBRARY, MSS C155, ff. 273r-277r.

²⁸ L.H. ROPER, *The 1701 "Act for the Better Ordering of Slaves": Reconsidering the History of Slavery in Proprietary South Carolina*, in «The William and Mary Quarterly», 64, 2, 2007, pp. 395-418.

²⁹ «With Africans arriving in the colony in greater numbers and Indian slaves constituting a significant part of the population, owners in politically charged South Carolina knew that they had to take firm steps», in L.H. ROPER, *The 1701 "Act for the Better Ordering of Slaves"*, cit., p. 399.

governatore Moore, leader dei *Goose Creek men* – temeva che le dispute tra proprietari potessero favorire eventuali sollevazioni schiavili. Pertanto, si prodigò al fine di creare una codificazione schiavista che fosse espressione di una visione comune e condivisa.

Molte delle disposizioni inserite nel codice del 1701 vertevano proprio alla correzione di alcuni malcostumi diffusisi nella colonia, che si collocavano in aperta violazione dei precedenti regolamenti. Tra questi, particolare preoccupazione destava la possibilità che schiavi avevano di conservare parte del denaro ricavato dagli incarichi che gli venivano affidati dal *dominus*. Altro fattore di rischio per la stabilità della colonia era l'eccessiva libertà di movimento che alcuni padroni concedevano ai propri assoggettati³⁰.

Proprio in ragione di ciò, il regolamento prescriveva un rafforzamento del controllo della manodopera, soprattutto nei momenti in cui, come accadeva nelle giornate di festa, questi si muovevano in massa verso i centri abitati e le grandi città³¹. Il codice stabiliva, inoltre, che nelle suddette occasioni fossero irrobustite le forze di polizia, poiché era molto diffusa tra gli schiavi l'abitudine di abusare di alcool nei giorni liberi e tali costumi potevano rappresentare una minaccia per l'incolumità dei coloni³².

Un'altra importante disposizione contenuta nel codice del 1701 riguardava la possibilità per gli schiavi di aderire alla religione cristiana, senza tuttavia che la loro conversione portasse al loro affrancamento. Si trattava di un concetto già stabilito nei regolamenti giamaicani e barbadiani ma che in Carolina del Sud era stato sostanzialmente ignorato fino a questo momento³³.

Buona parte dei precetti normativi contenuti nel testo del 1701 furono ripresi nel codice intitolato *An Act for the Better Ordering and Governing of Negroes and Slaves*, emanato nel 1712³⁴. Le principali innovazioni introdotte da questo regolamento riguardavano alcune nozioni giuridiche contenute nel preambolo e una riforma del sistema punitivo da adottare nei confronti degli schiavi che fuggivano dalle piantagioni.

Nella stesura dell'introduzione, i legislatori presero spunto da quanto scritto nel codice di Barbados del 1688. Sostanzialmente, spiegando le ragioni ispiratrici del nuovo testo

³⁰ Ivi, 401-407.

³¹ «Be it enacted that all & every of the constables of Charlestown shall separately on every Sunday after the ratification of this act, together with so many men as they shall think necessary to accompany them, which they are hereby empowered for that end to press, & every man so pressed, is hereby under the penalty of twenty shillings, commanded to obey, to go through all the streets & round Charlestown & as much further up the neck as they shall be informed or have reason to suspect any meeting or conceive of any such Negro is at that time, & to enter into any houses at Charlestown or elsewhere to search for such slaves, & as many of them, as they can apprehend shall cause to be publicly and severely whipped in Charlestown, & then deliver to the marshall & the marshall for every slave that shall be so hipped and delivered to him shall pay the respective constables which deliver any slave as aforesaid to him, five shillings, which five shillings shall be repaid to the said marshall by the owner or head of that family to which the said Negro or slave doth belong, together with such other charges as shall become due to him for keeping runaway slaves, & the marshall shall in every respect keep & dispose of such slaves, as if the same was delivered as a runaway under the penalty of forfeiture as in hat case provided, & every constable of Charlestown who shall neglect or refuse to make search as aforesaid shall for every neglect forfeit the sum of forty shillings», in *Act for the Better Ordering of Slaves*, cit., ff. 276r-276v.

³² «And whereas great number of slaves which do not dwell in Charlestown do on Sundays resort thither to drink, quarrel, curse, swear & profane the Sabbath, besides the contriving of other dangerous plots & designs which may in time tend to the harm of the inhabitants of this colony as well as it is already a scandal to the religion we profess [...]», in Ivi, 276r.

³³ L.H. ROPER, *The 1701 "Act for the Better Ordering of Slaves"*, cit., p. 404.

³⁴ *An Act for the Better Ordering and Governing of Negroes and Slaves (1712)*, in D.J. MCCORD (ed), *The Statutes at Large of South Carolina: Acts relating to Charleston, courts, slaves, and rivers*, vol. VII, Columbia, Saint Johnston, 1840, pp. 352-365.

legislativo, i redattori affermavano che non era possibile governare gli schiavi attraverso le leggi ordinarie. La loro natura barbara, selvaggia, criminale li rendeva naturalmente inclini ad azioni malvagie e pertanto abbisognavano di leggi speciali che li disciplinassero. Solo attraverso tali norme, nella visione degli scriventi, si poteva garantire la sicurezza degli abitanti della colonia³⁵. Come ha fatto notare Tomlins, nell'utilizzare il preambolo del codice barbadiano del 1688, i legislatori della Carolina del Sud depennarono le frasi che riguardavano le disposizioni a protezione dell'assoggettato. Un'omissione che rendeva l'apertura del codice ancor più cruda e perentoria³⁶.

In merito alle punizioni da comminare agli schiavi fuggiaschi il testo del 1712 prevedeva più gradi di recidività rispetto ai regolamenti precedenti. Come disciplinava l'articolo XIX, lo schiavo che fuggiva per la prima volta veniva fustigato con non più di quaranta scudisciate. Per la seconda volta era prevista la marchiatura a fuoco, per la terza la mutilazione dell'orecchio accompagnata da fustigazione, per la quarta era, invece, contemplata la pratica dell'evirazione. L'ultimo grado di recidività, il quinto, prevedeva il taglio del tallone oppure la sentenza di morte, se l'assoggettato si era macchiato di ulteriori reati durante la fuga³⁷.

Nonostante le stringenti norme predisposte dal codice, la vita quotidiana nella colonia continuò a svolgersi seguendo usi e costumi talvolta in aperta contraddizione con la legge vigente. Molti padroni tentarono di avere un approccio pacifico e tollerante con la propria manodopera ma, nella maggior parte dei casi, si trattò di un atteggiamento più dettato dal timore di eventuali sollevazioni che da ragioni morali. Non bisogna dimenticare, infatti, che tra il 1720 e il 1730 diversi domini coloniali delle potenze europee furono scossi da continue sommosse di schiavi, alcune delle quali, soprattutto nell'area caraibica, assunsero risvolti drammatici e cruenti. In Carolina del Sud, tra il 1714 e il 1720, si registrarono alcuni disordini di piccola entità che spesso riuscirono ad essere repressi prima che si trasformassero in vere e proprie rivolte³⁸. In un periodo così problematico della storia della colonizzazione europea delle Americhe, l'assenza di sollevazioni importanti in Carolina del Sud è un segno importante. È difficile poter stabilire con certezza il perché ciò avvenne ma è possibile che la presenza dei codici schiavisti di cui si è parlato, o comunque l'atteggiamento conciliante di alcuni membri della classe padronale, abbiano potuto avere una qualche influenza in questo senso.

A partire dagli anni Trenta del XVIII secolo l'importazione di schiavi africani in Carolina del Sud crebbe in maniera significativa. Se ne importavano in media 2.500 all'anno. Nel giro di un decennio, gli assoggettati nella colonia divennero il doppio dei coloni liberi (circa 40.000 schiavi e 20.000 liberi)³⁹. Dinanzi all'incremento costante della

³⁵ «Whereas, the plantations and estates of this Province cannot be well and sufficiently managed and brought into use, without the labor and service of negroes and other slaves; and forasmuch as the said negroes and other slaves brought unto the people of this Province for such purpose, are of barbarous, wild savage natures, and such as renders them wholly unqualified to be governed by the laws, customs and practices of this Province; but that it is absolutely necessary, that such other constitutions, laws and orders should in this Province be made and enacted, for the good regulating and ordering of them, as may restrain the disorders, rapines and inhumanity, to which they are naturally prone and inclined; and may also tend to the safety and security of the people of this Province and their estates», in *Ivi*, Preambolo.

³⁶ C. TOMLINS, *Transplants and Timing*, cit., 402.

³⁷ *An Act for the Better Ordering and Governing of Negroes and Slaves (1712)*, cit., articolo XIX.

³⁸ M.E. SIRMANS, *The Legal Status of the Slave in South Carolina, 1670-1740*, in «The Journal of Southern History», 28, 4, 1962, p. 469.

³⁹ *Ibidem*.

forza lavoro africana, mantenere su di essa un controllo costante divenne sempre più complesso. L'atteggiamento conciliante che la classe padronale aveva mostrato nel corso degli anni Venti del XVIII secolo cominciò a venire meno. La moltitudine di schiavi che popolavano il possedimento britannico, passato sotto il diretto controllo della corona, rappresentava una preoccupazione costante per l'amministrazione. Ciò anche in virtù del fatto che i regolamenti sulla schiavitù nella colonia erano applicati in maniera del tutto arbitraria. Ad esempio, con il passare degli anni, gli schiavi presero parte attivamente al commercio della colonia, conducendo scambi. Ciò avveniva anche nel caso in cui gli assoggettati non disponessero di alcun permesso rilasciato dai propri padroni⁴⁰, come invece la codificazione schiavista prevedeva. Situazioni come quelle descritte fanno pensare che il controllo sugli schiavi all'interno della colonia fosse sicuramente presente ma non pedissequo e asfissiante come la legislazione schiavista prescriveva. Il fatto di non riuscire ad arginare in maniera efficiente fenomeni di questo tipo, per ovvie ragioni, rappresentava una costante fonte di inquietudine per gli amministratori della colonia.

L'angoscia e la preoccupazione di questi ultimi aumentarono ancor più quando, proprio nel corso degli anni Trenta del XVIII secolo, sia dalla Florida spagnola⁴¹ che dalle colonie francesi in America del Nord⁴², giunsero in Carolina del Sud notizie di proclami che promettevano la libertà agli schiavi. Si trattava, nella maggior parte dei casi, di false notizie, fatte circolare probabilmente con l'intento di istigare rivolte e generare instabilità nei possedimenti coloniali inglesi. Il fatto che si trattasse di falsità non le rendeva certamente meno pericolose: sospinte dalla possibilità, vera o presunta, di riconquistare la propria libertà le masse schiavili della Carolina del Sud avrebbero potuto sollevarsi e sovvertire l'ordine costituito. Come parziale risposta a questo ipotetico scenario di ribellione, divenuto ormai un pericolo sempre più concreto agli occhi della classe padronale, gli organi coloniali della Carolina del Sud approvarono il regolamento intitolato *Act for the better ordering and governing negroes and other Slaves* (29 marzo 1735)⁴³. Nell'atto, composto da quaranta articoli, si ribadivano le medesime disposizioni giuridiche già approvate nel regolamento del 1722. Nessun irrigidimento delle norme, nessuna sostanziale modifica. A prima vista, una decisione di questo tipo potrebbe apparire quantomeno singolare. Vi è però da tener presente che non era insolito nella storia della codificazione schiavista promulgata nelle colonie inglesi, ma più generalmente in quelle di tutti gli Stati colonizzatori europei, che i corpi giuridici riguardanti la schiavitù venissero riproposti, riapprovati e ripubblicati quasi senza alcun cambiamento, a distanza di pochi anni. Era forse un modo per riaffermare la presenza di una regolamentazione ufficiale dell'istituzione schiavile, di norme e leggi che troppo spesso venivano ignorate nella realtà quotidiana della vita coloniale.

⁴⁰ «Negroes are now trained up to be Handicraft Tradesmen, to the great discouragement of Your Majestys white Subjects, who came here to settle with a View of Employment in their several Occupations, but must often give way to a People in Slavery which we daily discover to be a great Obstruction to the Settlement of this Frontier with white People» in SOUTH CAROLINA ARCHIVES DEPARTMENT, *Records in the British Public Record Office Relating to South Carolina*, XVI [reel 4], 383; D.D. WAX, "The Great Risque We Run": *The Aftermath of Slave Rebellion at Stono, South Carolina, 1739-1745*, in «The Journal of Negro History», 67, 2, 1982, p. 137. Su tale argomento si veda, inoltre, D.R. EGERTON, *Slaves to the marketplace: Economic liberty and black rebelliousness in the Atlantic world*, in «Journal of the Early Republic», 26, 4, 2006, pp. 617-639.

⁴¹ M.E. SIRMANS, *The Legal Status*, cit., 469.

⁴² D.D. WAX, "The Great Risque We Run", cit., 137-138.

⁴³ *Act for the better ordering and governing negroes and other Slaves*, in D.J. MCCORD (ed), *The Statutes at Large of South Carolina*, vol. VII, cit., pp. 385-397.

L'atto emanato nel 1735 trovò ben poca applicazione all'interno del possedimento britannico. Alla fine degli anni Trenta del XVIII secolo, gli schiavi della Carolina del Sud vivevano, infatti, ormai in regime di semi libertà: fuggivano dalle piantagioni, rubavano, commerciavano, formavano bande armate che seminavano terrore all'interno delle comunità bianche⁴⁴. Nonostante le inflessibili prescrizioni predisposte dal codice del 1735 in merito alle attività di sorveglianza che i bianchi dovevano svolgere per controllare le comunità nere, gli schiavi potevano muoversi con relativa libertà e facilmente riuscivano a reperire armi per compiere omicidi e ruberie ai danni dei loro oppressori. Le difficoltà dell'amministrazione inglese nel porre un freno a tali fenomeni divennero, nel corso degli anni, sempre più evidenti. Fu in tali circostanze che nacque la ribellione di Stono (che prese il nome del fiume che scorreva nelle vicinanze della città di Charleston)⁴⁵.

Gli eventi che caratterizzarono la sollevazione dimostrano, in un certo senso, quanto fossero deficitari i controlli che le comunità bianche predisponavano sulla manodopera. La rivolta scoppiò domenica 9 settembre 1739, quando un piccolo manipolo di schiavi decisero di fuggire, spinti dal desiderio di raggiungere il territorio della Florida, dove le autorità iberiche avevano loro promesso la libertà. Approfittando degli scarsi controlli e del fatto che buona parte dei coloni era concentrata nelle chiese per la celebrazione della messa domenicale, gli assoggettati assaltarono diversi negozi e abitazioni – uccidendo uomini, donne e bambini – per poter recuperare armi da fuoco, polvere da sparo e provviste. Man mano che la marcia degli insorti continuava, la loro schiera diveniva sempre più nutrita. Il loro incedere era scandito dal suono di un tamburo che risuonava nella città e nelle aree circostanti, la loro formazione emulava quella di un piccolo contingente militare.

Alcuni gentiluomini inglesi – tra i quali vi era anche l'allora governatore della Carolina del Sud, William Bull – incrociarono i rivoltosi in marcia ma essendo in palese inferiorità numerica decisero di non cercare lo scontro e preferirono allertare la milizia coloniale. Alle quattro del pomeriggio della domenica, il contingente degli schiavi venne intercettato dalla milizia. Lo scontro fu durissimo, ma alla fine gli schiavi furono dispersi. I responsabili della ribellione furono giustiziati, coloro che riuscirono a fuggire dal luogo della battaglia vennero braccati per diversi mesi.

La ribellione di Stono fu un evento estremamente traumatico per la comunità bianca della Carolina del Sud. Come si è evidenziato in precedenza, negli anni Dieci e Venti del XVIII secolo si erano già verificate delle rivolte di piccola entità nella colonia, ma nessuna tra queste fu paragonabile, per violenza e ferocia, a quella del settembre 1739. Gli amministratori, in seguito alla repressione, cercarono di rafforzare gli apparati di controllo per evitare che la manodopera insorgesse nuovamente. Accanto a queste disposizioni di polizia, le autorità intervennero in maniera decisa anche nel campo della legislazione schiavista. I passati regolamenti, analizzati e ampliati, confluirono nel nuovo

⁴⁴ «White Carolinians saw themselves as more and more vulnerable to attack and acts of resistance by slaves. Acts perpetrated by individuals, such as murder, poisoning, and arson, were ominous enough, but they paled before organized group responses to slavery», in D.D. WAX, «*The Great Risque We Run*», cit., p. 137.

⁴⁵ Sulla ribellione di Stono, che prese il via nel 1739, si vedano tra gli altri P. RIORDAN, *Finding freedom in Florida: Native peoples, African Americans, and colonists, 1670-1816*, in «The Florida Historical Quarterly», 75, 1, 1996, 24-43; E.A. PEARSON, «*A countryside full of flames*»: *A reconsideration of the Stono rebellion and slave rebelliousness in the early Eighteenth-century South Carolina Lowcountry*, in «Slavery and Abolition», 17, 2, 1996, pp. 22-50; M.M. SMITH, *Stono: Documenting and Interpreting a Southern Slave Revolt*, Columbia, University of South Carolina Press, 2005.

Act for the better ordering and governing negroes and other Slaves in this Province, promulgato il 10 maggio 1740⁴⁶, documento che in calce portava proprio la firma del governatore Bull.

Pur conservando molte delle disposizioni emanate nei codici precedenti, il regolamento del 1740 fu in assoluto il più ricco e completo tra quelli promulgati nelle colonie nordamericane controllate dagli inglesi. Si ritiene, pertanto, opportuno illustrarne brevemente il contenuto, considerando anche l'influenza che il provvedimento in questione ebbe sulla successiva legislazione speciale per gli schiavi varata nel possedimento, almeno fino allo scoppio della guerra civile americana⁴⁷.

Nel preambolo del codice vengono immediatamente chiariti gli obiettivi del nuovo regolamento. Le leggi emanate dovevano servire per ridurre gli schiavi all'obbedienza ma, al fine di perseguire tale scopo, non si legittimavano soprusi e abusi dei padroni sulla manodopera schiavile. Nella visione dei redattori del corpo normativo, solo perseguendo entrambi questi principi si poteva raggiungere il fine ultimo al quale la nuova codificazione mirava, ovvero la preservazione della pace e dell'ordine pubblico all'interno della colonia⁴⁸.

L'istituzione della schiavitù, sebbene regolata dai numerosi provvedimenti legislativi riportati in precedenza, si presentava all'indomani della ribellione di Stono come un mondo caotico, nel quale la soggettività del singolo prevaleva sulla legge. Anche per tale motivo, probabilmente, i redattori del codice ritennero importante, già nel primo articolo, fornire una definizione giuridica ben precisa su chi dovesse essere considerato schiavo. Nel testo si leggeva che, fatta eccezione per i neri che avevano già riscattato la loro libertà o per gli indiani considerati alleati della colonia, tutti gli uomini di colore (dunque anche mulatti) e gli amerindi dovevano essere considerati schiavi e, in ragione di ciò, reputati come un bene mobile, un'estensione della proprietà dei propri padroni⁴⁹. Nel codice si evinceva che la riduzione in schiavitù non era da considerarsi una situazione transitoria nella quale si ricadeva per questioni legate ai debiti accumulati o perché si era stati fatti prigionieri durante uno scontro armato, si trattava di uno status che si poteva estendere in perpetuo e che era trasmesso dai genitori alla propria prole per via matrilineare.

Altro elemento fondamentale all'interno del codice riguardava il concetto giuridico secondo il quale la schiavitù era essenzialmente una questione legata alla razza: non tutti potevano essere ridotti in schiavitù, sicuramente non era ammissibile l'assoggettamento di uomini e donne europee. Amerindi e africani, in quanto etnie inferiori, erano invece da considerarsi «absolute slaves»⁵⁰. Pare significativo che questi concetti, certamente non

⁴⁶ *Act for the better ordering and governing negroes and other Slaves in this Province*, in D.J. MCCORD (ed), *The Statutes at Large of South Carolina*, vol. VII, cit., pp. 397-417.

⁴⁷ W. WIECEK, *The Origins of the Law*, cit., p. 1770.

⁴⁸ «That the slave may be kept in due subjection and obedience, and the owners and other persons having the care and government of slaves may be restrained from exercising too great rigour and cruelty over them, and that the public peace and order of this Province may be preserved», in *Act for the better ordering and governing negroes and other Slaves in this Province*, in D.J. MCCORD (ed), *The Statutes at Large of South Carolina*, vol. VII, cit., p. 397.

⁴⁹ «That all negroes and Indians, (free Indians in amity with this government, and negroes, mulattoes and mustizoes, who are now free, excepted) mulattoes or mustizoes who now are, or shall hereafter be, in this Province, and all their issue and offspring, born or to be born, shall be, and they are hereby declared to be, and remain forever hereafter, absolute slaves, and shall follow the condition of the mother, and shall be deemed, held, taken, reputed and adjudged in law, to be chattels personal, in the hands of their owners and possessors, and their executors, administrators and assigns, to all intents, constructions and purposes whatsoever», in *Ibidem*.

⁵⁰ *Ibidem*.

nuovi nel panorama della codificazione schiavista inglese, venissero ribaditi con forza in apertura del presente codice. Era forse un segno che tali pregiudizi non costituissero un costruito mentale universalmente condiviso nella realtà coloniale della Carolina del Sud, ed era dunque necessario riaffermarlo, soprattutto a seguito di un evento sconvolgente come fu la ribellione di Stono.

I timori che tale sommossa aveva lasciato nei cuori e nelle menti degli amministratori della colonia sono ben visibili all'interno del codice. Numerosi sono gli articoli in cui traspare la memoria della recente insurrezione e la preoccupazione, non di certo infondata, che un evento di simile portata potesse nuovamente sconvolgere il possedimento⁵¹. Per impedire che ciò accadesse, oltre a prescrivere una serie di divieti stringenti, i legislatori non esitarono a concedere una totale amnistia per coloro che uccidevano gli schiavi sospettati di essere rivoltosi o giustiziassero, senza alcun processo, i ribelli che avevano preso parte alla sommossa di Stono⁵².

Alla luce dei cruenti eventi che avevano caratterizzato la sollevazione, disciplinare la libertà di movimento degli schiavi apparve un obiettivo fondamentale per il nuovo codice. Particolarmente interessanti, in tale prospettiva, sono le disposizioni contenute nell'articolo III. In esso, i legislatori obbligavano gli schiavi ad esibire un permesso scritto al fine di poter effettuare qualsiasi spostamento nella colonia. Il rilievo dato a tale provvedimento, collocato proprio in apertura del corpo normativo, non è con ogni probabilità casuale. La rivolta ebbe inizio proprio a causa di un gruppo di schiavi che muovendosi senza controllo per la colonia compì crimi efferati, razzie e scorribande. Per questi motivi, nell'articolo in questione, non solo si proibiva ogni spostamento della manodopera schiavile sprovvista del permesso⁵³ ma era predisposto anche un modello da seguire per redigere il lasciapassare. Una sorta di facsimile che veniva riportato nel codice, forse con lo scopo di evitare facili contraffazioni⁵⁴.

I permessi di cui finora si è discusso non potevano essere rilasciati da chiunque. Come prescriveva l'articolo IV, solo il padrone poteva firmarli, i terzi che si arrogavano questo diritto, erano sottoposti ad una cospicua sanzione pecuniaria. Il codice predisponeva permessi praticamente per ogni attività che lo schiavo era portato a fare. In generale, ogni attività svolta al di fuori della proprietà del *dominus* era proibita. Tuttavia, se accompagnato dal permesso firmato, oppure da una persona che vigilasse costantemente

⁵¹ Esemplificativo della paura degli amministratori è l'articolo XLI del codice che proibiva, a qualsiasi colono, libero o schiavo, di sparare, senza valide motivazioni, con pistole o fucili durante la notte. Le ore notturne erano, agli occhi del legislatore, i momenti più propizi per lo scoppio di una rivolta, poiché i movimenti erano più difficilmente vigilabili nelle tenebre. La prescrizione, oltre che da motivazioni strettamente di ordine pubblico, può essere letta come provvedimento mirante ad evitare la creazione di panico immotivato tra la popolazione, che udendo le schioppettate poteva pensare che fosse in atto una sollevazione. I frequenti colpi di fucile o di pistola che avevano dato il via alla ribellione di Stono, probabilmente riecheggiavano ancora nella memoria dei redattori del codice e nelle coscienze di tutta la colonia. Cfr. articolo XLI, in *Ivi*, p. 412. Allo stesso modo può essere interpretato l'articolo XLIII, nel quale il codice proibisce che grossi gruppi di schiavi potessero viaggiare, senza la supervisione di un uomo bianco, sulle strade principali della colonia. Per legge, senza la presenza di un bianco, potevano essere tollerati assembramenti non superiori alle sette unità. Se compagini più numerose fossero state scorte, qualsiasi bianco nella colonia avrebbe potuto avvicinarsi al gruppo e infliggere ad ogni assoggettato una punizione (un massimo di venti frustate per ogni schiavo). Cfr. articolo XLIII, in *Ivi*, p. 413.

⁵² Si vedano in particolare gli articoli LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, in *Ivi*, pp. 416-417.

⁵³ Le pene per gli assoggettati che trasgredivano a tale precetto erano contenute nell'articolo V, in *Ivi*, p. 398.

⁵⁴ « Permit this slave to be absent from Charlestown, (or any other town, or if he lives in the country, from Mr. _____ plantation, _____ parish,) for _____ days or hours ; dated the day of _____ », in *Ibidem*.

su di lui, lo schiavo poteva svolgere diversi lavori in nome e per conto del proprio padrone. Poteva finanche brandire delle armi, se il *dominus* gli rilasciava l'autorizzazione o se era in compagnia di un uomo bianco⁵⁵.

L'obbligo, sancito dal codice, di esibire permessi rilasciati dal padrone per poter svolgere le proprie mansioni era, in un certo senso, l'applicazione del principio fondamentale sul quale si basava la concezione dello schiavo nelle colonie britanniche: l'assoggettato era un bene mobile, non dotato di una volontà propria, deputato a compiacere la volontà di colui che ne deteneva la proprietà.

Nonostante la presenza di questo inderogabile principio di massima, nel codice si sottolinea altresì che il padrone dovesse esercitare i propri interessi senza adoperare metodi violenti e punizioni crudeli, in definitiva senza maltrattare e castigare i propri assoggettati oltrepassando i confini stabiliti dalla legge.

Sebbene severo, infatti, il codice emanato nel 1740 non ammetteva la brutalità nei confronti della manodopera schiavile⁵⁶. Chiunque abusasse degli schiavi, o li uccidesse senza una motivazione contemplata dalla legge, era punito in maniera esemplare: doveva pagare una multa di settecento sterline e, nel caso non fosse in grado di pagare tale ammenda, veniva condannato ai lavori forzati per sette anni⁵⁷. Il regolamento prevedeva, inoltre, che il padrone si occupasse di vestire e di nutrire lo schiavo (art. XXXVIII), prestando poi particolare cura nell'affidare agli assoggettati carichi di lavoro non eccessivamente pesanti, rispettando un tetto massimo di ore di lavoro giornaliero (art. XLIV).

Tali concessioni possono essere lette come un tentativo di rendere più umana l'esistenza degli assoggettati. Un obiettivo che traspare chiaramente all'interno regolamento: in esso le leggi paiono più concilianti così come l'atteggiamento del legislatore sembra essere più temperato e tollerante. Tale tendenza è particolarmente evidente a livello linguistico. Leggendo gli articoli del codice del 1740, si nota immediatamente l'utilizzo di una terminologia differente rispetto ai testi legislativi in precedenza emanati. I castighi (mutilazioni, frustate, marchiature a fuoco) non sono descritti con dovizia di particolari, spesso per indicare simili castighi vengono impiegate espressioni generiche, come "punizioni corporali" (*corporal punishments*).

Tutte le norme sembrano ammantate da una patina di umanità, come se le leggi create dovessero essere la dimostrazione di un'evoluzione verso una concezione meno draconiana dell'istituzione schiavista. Lo slancio del codice verso una tutela legale dell'assoggettato o verso una concezione più morbida della società schiavista è sicuramente ravvisabile, ma si tratta di mero slancio formale: nei contenuti e nelle disposizioni, il codice del 1740 non si allontanò in maniera significativa da quanto predisposto dai precedenti regolamenti schiavisti emanati nella colonia⁵⁸. Di fatto, i

⁵⁵ Tale prescrizione è contenuta nell'articolo XXXVI, in *Ivi*, p. 410.

⁵⁶ «And whereas, cruelty is not only highly unbecoming those who profess themselves christians, but is odious in the eyes of all men who have any sense of virtue or humanity», in *Ibidem*.

⁵⁷ «That if any person or persons whosoever, shall wilfully murder his own slave, or the slave of any other person, every such person shall, upon conviction thereof, forfeit and pay the sum of seven hundred a pounds, current money, and shall be rendered, and is hereby declared altogether and forever incapable of holding, exercising, enjoying or receiving the profits of any office, place or employment, civil or military, within this Province : And in case any such person shall not be able to pay the penalty and forfeitures hereby inflicted and imposed, every such person shall be sent to any of the frontier garrisons of this Province, or committed to the work house in Charlestown, there to remain for the space of seven years, and to serve or to be kept at hard labor», in *Ivi*, p. 411.

⁵⁸ C. TOMLINS, *Transplants and Timing*, cit., p. 404.

provvedimenti sugli schiavi fuggiaschi, le pene inflitte per i reati di fellonia, i furti o gli omicidi, rimasero sostanzialmente uguali a quelle previste nei codici precedenti. In definitiva, nonostante un'apparente morigeratezza dei legislatori, come ha sottolineato William Wiecek, anche in questo codice lo schiavo rimaneva un bene mobile e, dunque, un investimento dal quale il padrone si aspettava di trarre profitto⁵⁹. In considerazione di ciò, più che da moti d'animo provocati dalla presa di coscienza dell'inumanità dell'istituzione schiavista, i diritti e le tutele concessi agli schiavi sono da considerarsi un tentativo, compiuto dagli amministratori coloniali, di proteggere la proprietà della classe padronale, poiché essa costituiva la cellula fondamentale del sistema economico basato sullo sfruttamento delle piantagioni. Quanto poi tali prescrizioni, volte a proteggere gli schiavi, fossero effettivamente un freno per impedire abusi e maltrattamenti è una questione storiografica di non facile valutazione.

Come si è potuto riscontrare studiando la codificazione schiavista di Spagna, Portogallo e Francia, la legislazione speciale per la schiavitù non fu sempre pedissequamente applicata nella quotidianità delle varie realtà coloniali in cui fu promulgata. In molti casi, i regolamenti per gli schiavi fungevano da linee guida, spesso erano aggirati, oppure venivano reinterpretati e declinati secondo le necessità delle classi dominanti. In Carolina del Sud, e più in generale nell'intero sistema coloniale britannico, la situazione non fu differente. Nel caso specifico delle punizioni da comminare a coloro che uccidevano deliberatamente gli schiavi, raramente si assistette all'applicazione delle condanne così come erano prescritte dai codici. Si può affermare che la durezza dei castighi previsti fu mitigata in parte da una società alquanto omertosa su questi aspetti, in parte dalla benevolenza dei giudici coloniali che molto raramente condannarono i bianchi accusati di aver ucciso o maltrattato uno schiavo⁶⁰.

Altra importante caratteristica del codice del 1740 è la totale assenza di norme che regolino la vita religiosa e matrimoniale degli assoggettati. La mancanza di norme riguardanti questi ambiti può essere indicativa di un certo disinteresse per quella che era la condotta dell'assoggettato nella sfera privata. Esso rimaneva dunque un oggetto, un mero fattore di produzione che non poteva ambire ad integrarsi con la società.

Non vi sono nel codice chiari riferimenti alle modalità che lo schiavo aveva per ottenere la libertà. Il processo di affrancamento, chiaramente descritto in altri esemplari di codice nero (si pensi in particolare al *Code Noir Louis* del 1685), nei regolamenti inglesi rappresenta un aspetto marginale. Nel codice della Carolina del Sud del 1740, gli unici rimandi alla presenza di schiavi liberati, o neri liberi, nella colonia viene fatto per sottolineare come questi rappresentassero una minaccia per l'ordine sociale concepito dai legislatori. Nell'articolo XIV, ad esempio, gli affrancati vengono presentati come individui particolarmente inclini alla congiura, alla condotta criminale, alla creazione di legami di solidarietà con la forza lavoro schiavile al fine di aggirare le prescrizioni della legge. Anche per via di tale visione stereotipata, difficilmente gli individui di colore liberi occupavano cariche pubbliche o venivano impiegati nell'apparato della burocrazia coloniale. Venire a conoscenza di informazioni sull'amministrazione dei possedimenti poteva, agli occhi della classe dominante e bianca, facilitare eventuali sedizioni. Tenendo

⁵⁹ W. WIECEK, *The statutory law of slavery and race in the thirteen mainland colonies of British America*, in «The William and Mary Quarterly», XXXIV, 1977, 2, p. 266.

⁶⁰ In alcune sentenze, motivando l'assoluzione dell'assassino, i giudici affermavano che era da considerarsi illogico che un padrone o uno schiavista uccidesse uno schiavo in maniera premeditata, poiché compiendo questo atto avrebbe arrecato un danno a sé stesso, a quello che, a tutti gli effetti, era il suo patrimonio. Cfr. *Ivi*, p. 267.

in considerazione tale preconetto, non sorprende trovare all'interno del codice del 1740 un articolo, il XLIV, che proibisce ai possessori di schiavi di istruire questi ultimi alla scrittura. Nella norma si legge che impiegare un assoggettato in attività che prevedevano un'istruzione era giudicato estremamente sconveniente e pericoloso. In sostanza, la possibilità di integrare gli individui di colore nella società coloniale, soluzione contemplata quantomeno in maniera formale in altri esemplari di codici schiavisti, sembra non sussistere nel regolamento del 1740 e più in generale nella legislazione speciale per gli schiavi emanata nelle colonie inglesi tra XVII e XVIII secolo.

Il linguaggio più tollerante, utilizzato per la redazione del testo, sembra dunque essere uno strumento volto a sottolineare che sebbene la schiavitù fosse una condizione inumana, coloro che la disciplinavano lo facevano in maniera quanto più civile possibile, facendosi guidare dai principi della legge di natura e dalla virtù⁶¹.

La struttura e i contenuti del codice della Carolina del Sud emanato nel 1740 funsero da modello per diversi regolamenti sulla schiavitù emanati nelle colonie britanniche tra la seconda metà del XVIII secolo e i primi decenni del XIX. Il codice adottato in Georgia a partire 1755, ad esempio, riprese il regolamento del 1740 praticamente in maniera integrale⁶².

⁶¹ C. TOMLINS, *Transplants and Timing*, cit., p. 404.

⁶² A tal proposito si vedano, tra gli altri, B. WOOD, "White society" and the "informal" slave economies of Lowcountry Georgia, c. 1763-1830, in «Slavery and Abolition», 11, 1990, 3, p. 313.